



REGIONE MOLISE

ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE, AGROALIMENTARI,
SVILUPPO RURALE, CONSORZI DI BONIFICA, PROGRAMMAZIONE
FORESTALE, CACCIA E PESCA,

AUTORITA' DI GESTIONE REGIONALE

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

(PSNP 2023-2027)

CCI 2023IT06AFSP001

REGIONE MOLISE

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE 2023-2027–

DGR 57 del 08 marzo 2023

COMITATO DI MONITORAGGIO

Reg. (UE) 2021/2115, art.124, comma 5

REGOLAMENTO INTERNO



Sommario

Art.1- Composizione	5
Art. 2 - Protezione dei dati, riservatezza e conflitto d'interessi	7
Art. 3 – Compiti.....	7
Art. 4 - Modalità di funzionamento	10
Art. 5 - Segreteria Tecnica.....	10
Art. 6 Riunioni.....	10
Art. 7 - Ordine del Giorno e trasmissione documentazione	11
Art. 8 – Deliberazioni	11
Art. 9 – Verbali.....	12
Art. 10 - Consultazioni per iscritto	12
Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione	12
Art. 12 - Invio documentazione alla Segreteria Tecnica del Comitato.....	13
Art. 13 - Gruppi di lavoro	13
Art. 14 - Trasparenza e comunicazione	13
Art. 15 - Norme di riferimento	13



VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati Componenti devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 2.12.2022, C(2022) 8645 final, con la quale è stato approvato il piano strategico della PAC 2023/2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo



europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2023IT06AFSP001;

- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Molise – CCI 2014IT06RDRP015, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 4623 del 02.07.2015 e modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 2535 final del 5.4.2023;
- la DGR n. 57 del 8 marzo 2023 avente ad oggetto: “*Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. approvazione CSR "versione 1". Approvazione percorso Comitato di Monitoraggio*”;
- le “*Linee guida per la redazione e l’adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale del PSP 2023/2027*” trasmesse tramite mail dall’Ufficio DISR II – Programmazione dello sviluppo rurale II del MASAF in data 11 novembre 2022;

PRECISATO che la Giunta Regionale, con la propria Deliberazione n. 57 del 8 marzo 2023, tra l’altro:

- stabilisce che *il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2022, presieduto dall’Assessore protempore con delega in materia di sviluppo rurale, svolga anche le funzioni di Comitato di Monitoraggio regionale 2023-2027 e, dunque, sia quelle previste dall’art. 49 del Reg. UE 1303/2013 e dall’art. 74 del Reg. UE 1305/2013 sia quelle contemplate dall’art. 124 del Regolamento (UE) n 2021/2115 considerata la coincidente composizione degli stessi Comitati come si evince dal PSR 2014-2022 e dal CSR "Versione 1", della regione Molise;*
- precisa che *il Comitato di Sorveglianza 2014-2022, con funzioni del Comitato di Monitoraggio regionale 2023-2027, opera fino alla chiusura della programmazione 2014-2022 e che successivamente lo stesso opererà con la denominazione di Comitato di Monitoraggio regionale 2023-2027;*
- stabilisce, altresì, che l’Autorità di Gestione regionale CSR Molise:
 - *provveda a richiedere ai soggetti che compongono il Comitato di Monitoraggio regionale l’individuazione formale dei propri rappresentanti e dei relativi supplenti ai fini dell’aggiornamento dei nominativi del vigente Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2022, tenuto conto di quanto previsto dal presente atto, in chiave di futuro traghettamento al Comitato di Monitoraggio 2023-2027;*
 - *possa invitare in qualità di uditori ulteriori componenti in relazione alla strategicità degli argomenti trattati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2022 che svolge anche le funzioni del Comitato di Monitoraggio regionale 2023-2027;*

il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 che svolge anche le funzioni del Comitato di Monitoraggio regionale di cui al Complemento di Programmazione Molise per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023/2027 e, dunque sia quelle previste dall’art. 49 del Reg. UE 1303/2013 e dall’art. 74 del Reg. UE 1305/2013 sia quelle contemplate dall’art. 124 del



Regolamento (UE) n. 2021/2115,

ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art.1- Composizione

1. Il Comitato di Monitoraggio è istituito secondo quanto previsto dall'art. 124 del Reg.(UE)2021/2115, dagli articoli 4-10 del Reg. (UE) 240/2014 (Codice di Condotta) e secondo quanto previsto nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 dell'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 final del 2.12.2022 che, al capitolo "Governance", prevede l'istituzione di Comitati di Monitoraggio regionali per ciascuna delle Regioni e Province autonome italiane sulla base dei principi previsti per il Comitato nazionale, adattati a carattere regionale.
2. Il Comitato di Monitoraggio è istituito ai sensi del capitolo 10.3 del CSR 2023/2027 della Regione Molise e della Delibera di Giunta 57 del 08/03/2023 avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Molise. Approvazione CSR "versione 1". Approvazione percorso comitato di monitoraggio.".
3. Il Comitato di Monitoraggio regionale del CSR 2023/2027 nel nuovo assetto svolge anche le funzioni in capo al Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2022, dunque sia quelle previste dall'art. 49 del Reg. UE 1303/2013 e dall'art. 74 del Reg. UE 1305/2013 sia quelle contemplate dall'art. 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 considerata la coincidente composizione degli stessi come si evince dal PSR 2014/2022 e dal CSR "Versione 1".
4. Le funzioni di cui al richiamato Sorveglianza del PSR 2014/2022, saranno espletate dal Comitato di Monitoraggio regionale di cui al CSR 2023/2027, fino alla chiusura della programmazione 2014/2022.
5. La composizione del Comitato garantisce, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.
6. Il Comitato di monitoraggio (d'ora in avanti Comitato) è presieduto dall'Assessore protempore con delega in materia di sviluppo rurale (d'ora in avanti Presidente) o suo delegato.
7. Fanno parte del Comitato di monitoraggio, in qualità di membri effettivi, con diritto di voto:
 - l'Assessore competente allo sviluppo rurale con funzione di Presidente del Comitato;
 - l'Autorità di Gestione regionale FEASR;
 - l'Autorità di Gestione Unica dei Fondi FESR, FSE;
 - il rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;



- il rappresentante dell'Organismo Pagatore-AGEA;
 - il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione;
 - il rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
 - il rappresentante regionale del Fondo Sviluppo e Coesione;
 - il responsabile regionale del FEAMP;
8. Partecipano a titolo consultivo i rappresentanti del Partenariato socio-economico, ambientale ed istituzionale:
- il rappresentante nominato dalle maggiori rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - il rappresentante nominato delle organizzazioni cooperative;
 - il rappresentante nominato dalle associazioni industriali;
 - il rappresentante della Confederazioni degli artigiani;
 - il rappresentante della CIA;
 - il rappresentante della Coldiretti;
 - il rappresentante della Confagricoltura;
 - due rappresentanti scelti tra organizzazioni ambientaliste maggiormente rappresentate a livello regionale;
 - il rappresentante dell'Organismo regionale della parità di genere e della non discriminazione;
 - il rappresentante della Provincia di Campobasso;
 - il rappresentante della Provincia di Isernia;
 - il rappresentante dell'ANCI.
 - un rappresentante dei GAL.
 - un rappresentante della Università degli Studi del Molise
9. Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento da un sostituto appositamente delegato dall'Amministrazione, istituzione o organismo di riferimento ovvero, in assenza di indicazioni, dal legale rappresentante dell'ente.
10. Il rappresentante della Commissione europea e la BEI partecipano ai lavori del Comitato a titolo consultivo. La sostituzione e/o l'integrazione dei membri del Comitato avviene su



proposta del Comitato stesso.

11. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su invito del Presidente, anche su proposta dei componenti del Comitato, il valutatore indipendente, esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. Tale partecipazione sarà preventivamente comunicata agli altri membri del Comitato. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, in qualità di invitati permanenti, i rappresentanti della Commissione europea; possono anche partecipare i funzionari referenti per ciascuno degli interventi previsti nel CSR ed i funzionari degli altri uffici regionali coinvolti nella gestione del CSR.
12. Le proposte di nominativi da invitare devono pervenire da parte dei componenti del Comitato alla Segreteria prima della convocazione della seduta interessata.
13. La sostituzione e/o l'integrazione dei membri del Comitato avviene su proposta del Comitato stesso.
14. La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito. Non è riconosciuto alcun rimborso ai componenti del Comitato.

Art. 2 - Protezione dei dati, riservatezza e conflitto d'interessi

1. Nel rispetto degli articoli 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, i componenti del Comitato con diritto di voto, diversi dall'Autorità di gestione responsabile dell'attuazione del PSR 2014/2022 e del CSR 2023/2027, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano la protezione dei dati, la riservatezza e il conflitto d'interessi.
2. I componenti del Comitato con diritto di voto devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ogni volta che partecipano al Comitato. Qualora sussista conflitto di interessi, il componente è tenuto ad astenersi dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione ed in generale tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interesse.
3. I componenti del Comitato con diritto di voto, qualora si trovino in condizioni di conflitto di interesse (anche potenziale) si astengono dal voto; essi vengono computati nel numero necessario a rendere legale la delibera (decisione) ma non rientrano nel calcolo del numero dei votanti.
4. Qualora, successivamente all'adozione degli atti del Comitato, emerga un conflitto d'interessi significativamente rilevante riguardo agli atti adottati, ma non dichiarato, il Comitato chiede la sostituzione del componente in conflitto d'interesse al soggetto designante.

Art. 3 – Compiti

1. Il Comitato assolve i compiti indicati dal combinato disposto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché quelle



previste dall'articolo 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

2. In particolare, con riferimento all'art. 49 del Reg. UE 1303/2013, il Comitato:

- a. valuta l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative;
- b. esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- c. è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione;
- d. può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Controlla, inoltre, le azioni intraprese a seguito delle stesse;
- e. è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- f. esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
- g. esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
- h. partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
- i. esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano trasmesse alla Commissione.

3. Per quanto previsto dall'art. 74 del Reg. UE 1305/2013 il Comitato:

- a. è consultato ed emette un parere entro i quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati. I criteri di selezione possono essere riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b. esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;

-
- c. esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento della condizionalità ex ante nell'ambito della responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante;
 - d. partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
 - e. esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma prima della trasmissione alla Commissione;
 - f. è consultato preventivamente ai fini della strategia di comunicazione del programma, viene informato sulla sua attuazione e propone eventuali modifiche.
 4. Per quanto previsto dall'articolo 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 il Comitato esamina tutte le questioni riguardanti l'attuazione degli interventi previsti dal CSR e fornisce al Comitato di monitoraggio nazionale informazioni al riguardo.
 5. Il Comitato esamina in particolare:
 - a. i progressi compiuti nell'attuazione del CSR 2023/2027 e nel conseguimento dei target intermedi e finali;
 - b. le problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del CSR 2023/2027 e le azioni adottate per farvi fronte, compresi i progressi verso la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari finali;
 - c. gli elementi della valutazione ex ante di cui all'articolo 58, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 e del documento di strategia di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento;
 - d. i progressi compiuti nello svolgimento delle valutazioni e delle sintesi delle valutazioni nonché l'eventuale seguito dato ai risultati;
 - e. le informazioni pertinenti relative all'efficacia dell'attuazione del Complemento di programmazione Molise per lo sviluppo rurale fornite dalla rete nazionale della PAC;
 - f. l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - g. il rafforzamento delle capacità amministrative per le autorità pubbliche e gli agricoltori e gli altri beneficiari, se del caso.
 6. Il Comitato di monitoraggio fornisce il proprio parere su:
 - a. la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
 - b. le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione;
 - c. il piano di valutazione e le modifiche dello stesso;



- d. eventuali proposte dell'Autorità di gestione regionale per la modifica del piano strategico della PAC.
7. Il Comitato è informato sulle sinergie promosse con gli altri Programmi UE e con il PNRR e ne assicura il coordinamento per i profili afferenti allo sviluppo rurale.

Art. 4 - Modalità di funzionamento

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che si renda necessario.
2. Il Comitato viene convocato su iniziativa dell'Autorità di gestione o su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno metà dei componenti con diritto di voto.
3. Le riunioni si tengono presso le sedi della Regione Molise o in altra sede indicata dall'Autorità di gestione all'atto della convocazione.
4. Il Comitato si intende validamente costituito se almeno un terzo dei membri con diritto di voto, o loro supplenti, sono presenti ai lavori; le decisioni si intendono validamente assunte sulla base del consenso della maggioranza di essi.
5. Su iniziativa dell'Autorità di gestione, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnico/tematici composti da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, delle parti economiche e sociali.
6. Laddove ne ricorrano i presupposti, su decisione delle Autorità di Gestione, possono essere svolte riunioni congiunte per il PSR 2014/2022 ed il CSR 2023/2027, comunque in sessioni distinte.

Art. 5 - Segreteria Tecnica

1. Al fine di assicurare idoneo supporto al Comitato e all'Autorità di Gestione, per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica che:
 - organizza e istruisce le riunioni del Comitato;
 - trasmette ai membri del Comitato la documentazione relativa ai lavori;
 - predispone e invia il verbale delle riunioni del Comitato secondo quanto previsto al successivo art. 9;
 - gestisce le procedure di consultazione scritta di cui all'art. 10.

Art. 6 Riunioni

1. Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato almeno una volta l'anno, su sua iniziativa, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivati.
2. Le riunioni si tengono presso la sede indicata all'atto della convocazione.
3. Il Comitato si intende regolarmente costituito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno il 30% dei membri è presente all'inizio dei lavori.
4. Su iniziativa del Presidente del comitato, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative.
5. Le riunioni del Comitato sono riservate.

Art. 7 - Ordine del Giorno e trasmissione documentazione

1. Il Presidente formula l'Ordine del Giorno delle riunioni su proposta dell'Autorità di gestione.
2. La Segreteria tecnica (di cui al precedente art.5) riceve eventuali proposte di argomenti da inserire all'ordine del Giorno provenienti in forma scritta da uno o più componenti del Comitato a condizione che siano anticipate a mezzo di posta elettronica alla casella e-mail di cui al successivo art.11.
3. La segreteria dà riscontro al proponente dell'avvenuto ricevimento prima della formulazione di un nuovo Ordine del Giorno.
4. La Segreteria esamina le proposte dei Componenti il Comitato sotto il profilo della loro pertinenza rispetto alle funzioni del Comitato.
5. Le convocazioni e l'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, vengono inviate ai componenti del Comitato almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione.
6. L'ordine del giorno definitivo e la documentazione completa vengono trasmessi con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi dalla data della riunione.
7. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché la comunicazione venga fatta con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi dalla data della riunione.
8. In casi di urgenza motivata, il Presidente sottopone nel corso della seduta all'esame del Comitato argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 8 – Deliberazioni

1. Per l'approvazione del presente regolamento interno da parte del Comitato, si assume la prassi del consenso unanime o, in caso di disaccordo, con voto di maggioranza semplice dei deliberanti.



Art. 9 – Verbali

1. La segreteria provvede alla stesura del verbale delle sedute del Comitato in forma di resoconto sommario. Il verbale indica la sede, la data, l'ora della riunione, l'elenco dei presenti e l'ordine dei lavori; riporta oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
2. La Segreteria provvede all'invio della proposta di verbale ai Componenti del Comitato, presenti alla riunione cui il verbale si riferisce, entro i successivi 30 giorni. La Segreteria raccoglie le eventuali osservazioni dei Componenti presenti alla seduta cui il verbale si riferisce entro i successivi 15 giorni. Il verbale si intende approvato decorso tale termine.
3. Il verbale finale è trasmesso dal Presidente, per il tramite della segreteria tecnica del Comitato, e a ciascuno dei Componenti effettivi e consultivi.

Art. 10 - Consultazioni per iscritto

1. Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.
2. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura di consultazione scritta devono essere inviati ai componenti del Comitato con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi dal termine fissato per la chiusura del procedimento di consultazione.
3. I componenti del Comitato esprimono per iscritto, a mezzo di posta elettronica, il loro parere entro i 10 giorni lavorativi successivi alla data di trasmissione dei documenti.
4. In particolari motivate circostanze può essere attivata una procedura di consultazione scritta di urgenza nella quale i componenti del Comitato possono esprimere per iscritto il loro parere entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
5. La mancata espressione per iscritto da parte di un Componente del Comitato del proprio parere, entro il termine fissato, costituisce assenso.
6. Le osservazioni dei membri del Comitato e le conclusioni della procedura scritta saranno rese disponibili sul sito web dedicato del nuovo Complemento di programmazione 2023-2027 – regione Molise nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Monitoraggio, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla conclusione della procedura stessa.

Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

1. La trasmissione di atti, documenti e qualsiasi altra informazione inerente il funzionamento del Comitato tra i componenti è effettuata a mezzo posta elettronica. Gli stessi documenti saranno resi disponibili anche sul sito web dedicato del nuovo Complemento di programmazione 2023-2027 – regione Molise, nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Monitoraggio e se ne darà relativa comunicazione via e-mail a tutti i componenti del comitato.
2. A tal fine, è fatto carico a tutti i componenti del Comitato di indicare al momento della



designazione l'indirizzo di posta elettronica nonché ogni sua eventuale variazione.

3. La Segreteria del Comitato dispone di un indirizzo di posta elettronica: cdspsr2020@regione.molise.it e di posta certificata cdspsr2020@cert.regione.molise.it Tutte le comunicazioni in partenza ed in arrivo dovranno essere effettuate tramite tale indirizzo.

Art. 12 - Invio documentazione alla Segreteria Tecnica del Comitato

1. Al fine di consentire la predisposizione in tempo utile della documentazione per le riunioni del Comitato, i suoi componenti provvedono all'invio alla Segreteria Tecnica di eventuali documenti da sottoporre all'esame del Comitato entro 10 giorni lavorativi antecedenti alla riunione del Comitato stesso.

Art. 13 - Gruppi di lavoro

1. Il Comitato di Monitoraggio può istituire gruppi di lavoro come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.
2. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

Art. 14 - Trasparenza e comunicazione

1. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni e le decisioni in esito delle procedure di consultazione per iscritto saranno resi disponibili per la consultazione sul sito web dedicato del nuovo Complemento di programmazione 2023-2027 – regione Molise nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Monitoraggio e anche eventualmente attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati, nell'apposita sezione dedicata al Comitato di Monitoraggio.

Art. 15 - Norme di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni e i contenuti del Reg. (UE) 2021/2115, degli articoli 4-10 del Reg. (UE) 240/2014 (Codice di Condotta) e secondo quanto previsto nel Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 dell'Italia, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022)8645 final del 2.12.2022.